



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

30/9/2013

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo,
Responsabile dei sistemi informativi**

Oggetto

Conferma dell'aumento IVA al 22% da domani 1° ottobre 2013

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Da domani, martedì 1° ottobre 2013, si applica l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Per determinare l'aliquota applicabile alle operazioni va sempre considerato il momento di **effettuazione** dell'operazione.

Il momento di effettuazione è da individuare distintamente per le operazioni di:

- cessione di beni mobili ed immobili,
- prestazioni di servizio.

Momento di effettuazione per le cessioni di beni

La **cessione di beni mobili** si considera effettuata alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati PRIMA del 1/10/2013, l'aliquota applicabile rimane il 21%.

Per i beni consegnati dalla data indicata si applica l'aliquota del 22%.

Attenzione alla **fatturazione differita**: se per i beni consegnati nel mese di SETTEMBRE con documento di trasporto, viene emessa la **fattura differita** con data dal 1/10 al 15/10, l'aliquota resta comunque quella vecchia del 21%. Va ricordato che **l'incasso totale o parziale (acconto)** del corrispettivo, e comunque **l'emissione anticipata** della fattura rispetto alla consegna, determinano in ogni caso momento di effettuazione.

Perciò, in caso di:

- fattura emessa entro il 30/9,
- incasso totale o parziale entro il 30/9,

si determina comunque momento di effettuazione dell'operazione alla data in cui questi eventi avvengono, e pertanto la fattura emessa riporterà l'aliquota vecchia del 21%.

La **cessione di beni immobili** si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima del 1° ottobre 2013 restano soggette all'aliquota vecchia del 21%. Le fatture di saldo emesse dal 1/10/2013 saranno soggette all'aliquota nuova del 22%.

Momento di effettuazione per le prestazioni di servizio

Le **prestazioni di servizio** si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

Se, come spesso succede, prima del pagamento viene emessa la fattura, va applicata l'aliquota IVA del giorno in cui si emette la fattura.

In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo stesso.

Ne consegue che:

- le fatture emesse entro il 30/9/2013, saranno soggette all'aliquota del 21%;
- le fatture emesse dal 1/10/2013, saranno soggette all'aliquota del 22%.

Registrazione dei corrispettivi

Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data del 1°/10/2013. Per il calcolo dell'imposta dei corrispettivi annotati con l'aliquota del 22%, si dovrà determinare la base imponibile mediante il sistema di calcolo matematico, con il divisore 122.

Ad esempio, nel caso di corrispettivi soggetti al 22% per un totale di euro 2.440, il calcolo è il seguente

$$2.440 : 122 = 20 \times 100 = 2.000 \text{ base imponibile}$$

$$2.000 \times 22\% = 440 \text{ IVA compresa nel totale di 2.440}$$

Note di variazione

Per quanto riguarda l'aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.